



Roma, 6 luglio 1999

CIRCOLARE N. 94/1999

OGGETTO: PREVIDENZA - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - NUOVI LIMITI DI REDDITO - CIRCOLARE INPS N. 143 DEL 28.6.1999.

Con la circolare indicata in oggetto l'INPS ha comunicato le nuove fasce di reddito valevoli dall'1 luglio 1999 al 30 giugno 2000 ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare previsti dalla legge n.153/88.

Si rammenta che gli assegni in questione devono essere anticipati dai datori di lavoro ai dipendenti che ne abbiano fatto espressa richiesta con l'apposito modello ANF/dip.. Il rimborso da parte dell'INPS avviene tramite conguaglio in sede di presentazione delle ordinarie denunce contributive mensili. Si sottolinea come gli assegni non siano imponibili ne' fiscalmente ne' previdenzialmente.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.137/98

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

INPS
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
COORDINAMENTO GENERALE
STATISTICO ATTUARIALE
Roma, 28 giugno 1999
Circolare n. 143

OGGETTO: *Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1 luglio 1999-30 giugno 2000.*

SOMMARIO: *A decorrere dal 1 luglio 1999 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno nucleo familiare ai nuclei con figli e a quelli senza figli.*

Ai sensi dell'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 1997 e l'anno 1998 e' risultata pari all'1,8%.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1 luglio 1998-30 giugno 1999 con il predetto indice e gli importi risultanti sono stati arrotondati alle lire 1.000 superiori.

Si allegano pertanto i prospetti A e B, contenenti le nuove fasce reddituali da applicare dal 1 luglio 1999 al 30 giugno 2000, rispettivamente ai nuclei senza figli e ai nuclei con figli. Per comodita' di consultazione si allegano anche le tabelle con le fasce suddette e i corrispondenti importi mensili della prestazione.

Per quanto riguarda le tabelle con gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali, si rinvia alle tabelle allegate alla circolare n. 136 del 24 giugno 1998 (tabb. da 11 a 19) e alla circolare n. 128 del 10 giugno 1997 (tabb. 20 e 21), che andranno aggiornate per la sola parte relativa alle fasce reddituali, essendo rimasti invariati gli importi della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovra' essere distribuita unitamente alle tabelle e ai prospetti allegati.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

*** OMISSIS ***

B

FASCE DI REDDITO FAMILIARE PER NUCLEI CON FIGLI
(in migliaia di lire)
(Valide per il periodo 1 luglio 1999 - 30 giugno 2000)

FASCE DI REDDITO	I(*)		II(**)		III(***)		IV(****)	
1	fino a	20.659	fino a	23.928	fino a	37.007	fino a	40.276
2	20.660	25.563	23.929	28.833	37.008	41.910	40.277	45.180
3	25.564	30.468	28.834	33.735	41.911	46.814	45.181	50.085
4	30.469	35.370	33.736	38.640	46.815	51.719	50.086	54.988
5	35.371	40.276	38.641	43.546	51.720	56.624	54.989	59.891
6	40.277	45.180	43.547	48.450	56.625	61.528	59.892	64.795
7	45.181	50.085	48.451	53.354	61.529	66.431	64.796	69.701
8	50.086	54.988	53.355	58.258	66.432	71.336	69.702	74.606
9	54.989	59.891	58.259	63.161	71.337	76.239	74.607	79.511
10	59.892	64.795	63.162	68.067	76.240	81.144	79.512	84.415
11	64.796	69.701	68.068	72.973	81.145	86.048	84.416	89.318
12	69.702	74.606	72.974	77.875	86.049	90.954	89.319	94.223
13	74.607	79.510	77.876	82.781	90.955	95.857	94.224	99.125
14	79.511	84.415	82.782	87.686	95.858	100.763	99.126	104.029
15	84.416	89.320	87.687	92.592	100.764	105.669	104.030	108.931
16	89.321	94.226	92.593	97.496	105.670	110.574	108.932	113.834

(*) Da applicare alla generalita' dei richiedenti con esclusione di quelli indicati nei successivi richiami

(**) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono, straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato

(***) Da applicare ai richiedenti nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino nell' assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'

(****) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono, straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato e nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino nell' assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'

*** OMISSIS ***

TABELLA 11

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito
e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1 luglio 1999

Reddito familiare! annuo ! (migliaia di ! lire) !	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	! 1	2	3	4	5	6	7 e piu'
fino a 20.659	-	-	253.000	485.000	695.000	953.000	1.200.000
20.660 - 25.563	-	-	222.000	427.000	658.000	932.000	1.163.000
25.564 - 30.468	-	-	179.000	369.000	606.000	916.000	1.131.000
30.469 - 35.370	-	-	127.000	306.000	548.000	879.000	1.094.000
35.371 - 40.276	-	-	85.000	216.000	468.000	789.000	983.000
40.277 - 45.180	-	-	50.000	158.000	421.000	757.000	946.000
45.181 - 50.085	-	-	30.000	111.000	342.000	705.000	904.000
50.086 - 54.988	-	-	30.000	75.000	263.000	657.000	851.000
54.989 - 59.891	-	-	25.000	50.000	199.000	615.000	825.000
59.892 - 64.795	-	-	25.000	50.000	178.000	436.000	772.000
64.796 - 69.701	-	-	25.000	45.000	178.000	299.000	567.000
69.702 - 74.606	-	-	-	45.000	152.000	299.000	424.000
74.607 - 79.510	-	-	-	45.000	152.000	256.000	424.000
79.511 - 84.415	-	-	-	-	152.000	256.000	366.000
84.416 - 89.320	-	-	-	-	-	256.000	366.000
89.321 - 94.226	-	-	-	-	-	-	366.000

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto : - in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da piu' di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonche' di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA 12

*** OMISSIS ***